

PARTE SPECIALE “D”

REATI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE

INDICE

PARTE SPECIALE “D” – REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE
1. LE FATTISPECIE DI DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE RICHIAMATE DAL D.LGS. N. 231/2001
2. LE “ATTIVITÀ SENSIBILI” AI FINI DEL D.LGS. N. 231/2001
3. PRESIDI DI CONTROLLO
3.1 PRESIDI DI CONTROLLO SPECIFICI E CONNESSE PROCEDURE CON RIFERIMENTO AD OGNI SINGOLA ATTIVITÀ SENSIBILE.....

1. Le fattispecie di delitti contro la personalità individuale richiamate dal d.lgs. n. 231/2001

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del d.lgs. n. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della Società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto.

Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie di reato punibili ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, riportiamo, qui di seguito, una breve descrizione dei reati richiamati dall'art. 25-quinquies.

Riduzione o mantenimento in schiavitù (art. 600 c.p.)

Costituito dalla condotta di esercitare su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero ridurre o mantenere una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o l'approfittare di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

Prostitutione minorile (art. 600-bis c.p.)

Costituito dare tipi di condotte: l'induzione, il favoreggimento e lo sfruttamento della prostituzione di soggetti minori degli anni diciotto.

La disposizione punisce le condotte di reclutamento (cioè attivazione per far conseguire la disponibilità della vittima a colui che trae vantaggio dall'atto di meretricio) e di induzione (ossia persuasione, convincimento e determinazione all'atto prostitutivo con soggetto diverso dall'induttore), nonché quelle di favoreggimento, sfruttamento, gestione, organizzazione, controllo o conseguimento in altro modo di un profitto in relazione al fenomeno della prostituzione di un minore di anni diciotto, da intendersi quale rapporto sinallagmatico che importa la prestazione di ogni attività sessuale verso il corrispettivo di denaro o altra utilità economica, eventualmente anche a distanza e in assenza di contatto fisico tra i soggetti.

Al secondo comma è punita anche la condotta del cliente, consistente nella consumazione dell'atto sessuale con il minore di età compresa tra quattordici e diciotto anni.

Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)

L'articolo prevede "È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;

2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulgà, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulgà notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 2.582 euro a 51.645 euro.

Chiunque al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali”.

L'orientamento giurisprudenziale maggioritario ritiene che il delitto di pornografia minorile costituisca reato di pericolo concreto, mediante il quale l'ordinamento appresta una tutela anticipata alla libertà sessuale del minore, reprimendo quei comportamenti prodromici che, anche se non necessariamente a fini di lucro, ne mettono a repentaglio il libero sviluppo personale con la mercificazione del suo corpo e l'immissione nel circuito della pedofilia.

Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.)

Il fatto punito consiste nel procurarsi consapevolmente materiale pornografico prodotto mediante l'utilizzo di minori degli anni diciotto, nonché nel detenere detto materiale (comprensivo anche di tutte quelle condotte svincolate da un qualsiasi uso del materiale).

Sotto il profilo della consumazione, la fattispecie costituisce un reato permanente, ove la cessazione della stessa coincide con il venir meno della disponibilità del materiale.

Pornografia virtuale (art. 600-quater1 c.p.)

Ai sensi della norma in commento “Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.”

La norma appena richiamata ha la funzione di estendere quanto previsto dagli articoli 600-ter e 600-quater al materiale rappresentato da immagini virtuali, intendendosi per queste immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)

La fattispecie delittuosa punisce chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività.

Tratta di persone (art. 601 c.p.)

Consiste nell'induzione, con gli stessi “strumenti” di cui all'art. 600 c.p., “a fare ingresso o soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno”.

Alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.)

Consiste nell'acquistare o alienare o cedere una persona che si trovi in uno degli “stati” di cui all'art. 600 c.p.

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603- bis c.p.)

Con la legge n. 199/2016 la fattispecie in esame è stata riformulata con l'obiettivo di contrastare il fenomeno del c.d. “caporalato”. Nella nuova formulazione il soggetto attivo del reato non è più solamente l'intermediario (come avveniva nella precedente previsione normativa) ma anche il datore di lavoro che ponga in essere una condotta di sfruttamento del lavoratore.

La prima delle condotte contemplate dall'art. 603-bis c.p. consiste nel mero reclutamento di manodopera, essendo scomparso il riferimento tanto alla natura organizzata dell'attività quanto alle modalità della violenza e della minaccia, presenti nella vecchia fattispecie. Il termine “reclutamento” indica un'attività di procacciamento di persone e di sollecitazione a svolgere un certo tipo di prestazione, nonché al raggiungimento di un accordo finalizzato all'impiego di tali persone.

La seconda condotta è quella di utilizzo, impiego o assunzione di manodopera in condizioni di sfruttamento, anche mediante l'attività di intermediazione. La novità della nuova formulazione consiste, come sopra accennato, nel punire anche l'utilizzatore del lavoratore sfruttato che invece prima della novella poteva eventualmente essere ritenuto responsabile in qualità di concorrente. Il comma secondo della norma prevede una circostanza aggravante nel caso in cui i fatti siano commessi mediante violenza o minaccia.

Il terzo comma della norma prevede quattro indici di sfruttamento. I primi due sono la «reiterata» (in luogo di «sistematica», prevista nella precedente disposizione) violazione della normativa sulla retribuzione o sull'orario di lavoro, riposo, aspettativa obbligatoria e ferie. La modifica è significativa, in quanto mentre l'utilizzo dell'aggettivo "sistematico" contenuto nella vecchia formulazione alludeva a una scelta organizzativa dell'attività lavorativa che fosse in contrasto con la normativa (primaria o secondaria) in materia di retribuzione o di orario di lavoro, il termine "reiterato" implica semplicemente la ripetizione di determinati comportamenti, senza richiedere che essi rappresentino il "sistema" di organizzazione in quel determinato contesto lavorativo.

Nell'attuale formulazione, dunque, viene meno l'elemento di fattispecie che deponeva a favore dell'esercizio "professionale" di attività di reclutamento illecito, rendendo così possibile un'interpretazione della norma che ne consenta l'applicazione anche a ipotesi di reclutamento del tutto occasionali.

Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)

La fattispecie incrimina, a titolo di reato comune di pericolo, l'adescamento (ossia quella condotta di malizioso, minaccioso o ingannevole ottenimento della fiducia) di un minore di età inferiore agli anni sedici, con il dolo specifico di commettere i delitti contro la personalità individuale tassativamente elencati, potendo essere integrato – alla luce della clausola di riserva – soltanto laddove non siano ancora configurabili gli estremi del tentativo o della consumazione del reato fine.

Trattamento sanzionatorio per le fattispecie di cui all'art. 25-quinquies del Decreto

Si applicano all'Ente:

- a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis, **la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;**
- b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1., e 600-quinquies, **la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;**
- c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1., nonché per il delitto di cui all'articolo 609-undecies **la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.**

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nelle superiori lettere a) e b), si applicano **le sanzioni interdittive previste dall' articolo 9, comma 2, del Decreto per una durata non inferiore ad un anno.**

Se l'Ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati sopra indicati, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3 del Decreto.

2. Le “attività sensibili” ai fini del d.lgs. n. 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione e di gestione previsti dal Decreto, l'individuazione delle cosiddette attività “sensibili” o “a rischio”, ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal d.lgs. n. 231/2001.

L'analisi dei processi aziendali di Geolog, svolta nel corso del progetto ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate nel paragrafo 1. Qui di seguito sono elencate le attività sensibili esaminate:

Selezione e gestione dei rapporti con fornitori per l'acquisto di beni, servizi e consulenze

Si tratta delle attività relative alla selezione dei fornitori/consulenti, alla gestione degli approvvigionamenti, al controllo dei beni in entrata/prestazioni erogate con riferimento a tutte le categorie merceologiche e ai servizi/prestazioni acquistati dalla Società.

3. Presidi di controllo

I presidi di controllo generali che la Società ha deciso di adottare al fine di prevenire il c.d. “rischio reato” nelle attività sensibili perseguiti – ovvero quelle nel cui ambito è effettivamente sussistente il rischio di commissione della fattispecie delittuoso – sono molteplici ed elencati di seguito:

- 1) Codice Etico;
- 2) formazione in ordine al Modello e alle tematiche di cui al D. Lgs. n. 231/2001, rivolta alle risorse operanti nell'ambito delle aree a rischio, con modalità di formazione appositamente pianificate in considerazione del ruolo svolto;
- 3) diffusione del Modello tra le risorse aziendali, mediante consegna di copia su supporto documentale o telematico e pubblicazione del Modello e dei protocolli maggiormente significativi (ad es., Codice Etico, Sistema Disciplinare, Procedure rilevanti, ecc.) sulla intranet della Società;
- 4) diffusione del Modello tra i Terzi Destinatari tenuti al rispetto delle relative previsioni (ad es., fornitori, appaltatori, consulenti) mediante pubblicazione dello stesso sul sito intranet della Società o messa a disposizione in formato cartaceo o telematico;
- 4) dichiarazione con cui i Destinatari del Modello, inclusi i Terzi Destinatari (ad es., fornitori, consulenti, appaltatori), si impegnano a rispettare le previsioni del Decreto;
- 5) Sistema Disciplinare volto a sanzionare la violazione del Modello e dei Protocolli ad esso connessi, ivi compreso quello previsto dal CCNL applicabile;
- 6) acquisizione di una dichiarazione, sottoscritta da ciascun destinatario del Modello della Società, di impegno al rispetto dello stesso, incluso il Codice Etico;
- 7) implementazione di un sistema di dichiarazioni periodiche (almeno semestrali) da parte dei Responsabili Interni con le quali si fornisce evidenza del rispetto e/o della inosservanza del Modello (o, ancora di circostanze che possono influire sull'adeguatezza ed effettività del Modello);
- 8) creazione di una “Sezione 231” all'interno della intranet aziendale, presso cui pubblicare tutti i documenti rilevanti nell'ambito del Modello della Società (ad es., Modello, Codice Etico, Protocolli aziendali in esso richiamati);

La Società, inoltre, ha predisposto delle linee guida da seguire nell'adozioni dei comportamenti idonei a prevenire il rischio reato attraverso degli *standard* basilari:

- **Procedure:** gli *standard* si fondano sull'esistenza di disposizioni aziendali e/o di procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.

- **Tracciabilità:** gli *standard* si fondano sul principio secondo cui: i) ogni operazione relativa all'attività sensibile sia, ove possibile, adeguatamente registrata; ii) il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile sia verificabile *ex post*, anche tramite appositi supporti documentali; iii) in ogni caso, sia disciplinata in dettaglio la possibilità di cancellare o distruggere le registrazioni effettuate.
- **Segregazione dei compiti:** gli *standard* si fondano sulla separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla.
- **Procure e deleghe:** gli *standard* si fondano sul principio secondo il quale i poteri autorizzativi e di firma assegnati debbano essere: i) coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società. Devono essere definiti i ruoli aziendali ai quali è assegnato il potere di impegnare la Società in determinate spese specificando i limiti e la natura delle spese.

3.1. Presidi di controllo specifici e connesse procedure con riferimento ad ogni singola attività sensibile.

Come evidenziato nel paragrafo precedente, all'esito della fase di “*risk assessment*” sono state individuate le c.d. attività sensibili alle quali discendono i presidi di controllo specifici in relazione a singole attività o categorie di attività sensibili:

Attività n. 1 Selezione e gestione dei rapporti con fornitori per l'acquisto di beni, servizi e consulenze (cfr. procedura omonima)

- 1) creazione dell'anagrafica Fornitori/Consulenti, nella quale inserire i fornitori e i consulenti della Società, assicurandone la previa qualificazione mediante l'accertamento dei requisiti di professionalità ed onorabilità;
- 2) individuazione e valutazione tecnica dei beni e/o servizi essenziali alle funzioni IT, R&D e production;
- 3) verifica dell'aggiornamento costante dei dati concernenti l'espletamento delle consulenze aziendali;
- 4) predisposizione e verifica dei contratti e/o servizi di manutenzione (es. vigilanza, pulizia ecc.).

N.B: Con riferimento alla presente parte speciale, la Società ha adottato una procedura *ad hoc* atta a definire con precisione i comportamenti che i soggetti responsabili devono porre in essere al fine di prevenire la commissione di uno dei reati-presupposto interessati.

Inoltre, la Società ha predisposto – a supporto della procedura – una scheda di mappatura della suddetta attività sensibile, alla quale si rimanda integralmente.